

ALLEGATO
SEZIONE 1 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

CER	descrizione	Cmax stoccaggio (t)	movimentazione annua (t/anno)	operazione	area stoccaggio (rif planimetria allegata)
160103	Pneumatici fuori uso	1125	35.000	R3, R12 (*), R13	A, D, B, C, H
160306	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305, limitatamente a cascami e scarti di gomma			R3, R12, R13	G
070299	Rifiuti non specificati altrimenti, limitatamente a cascami e scarti di gomma			R3, R12, R13	G
191204	Plastica e gomma (provenienti da altri impianti autorizzati, es: ciabattato e scarti di gomma)			R3, R12, R13	A, D, E, G
191212	Altri rifiuti provenienti dal trattamento meccanico dei rifiuti, limitatamente a scarti di gomma)			R3, R12, R13	G

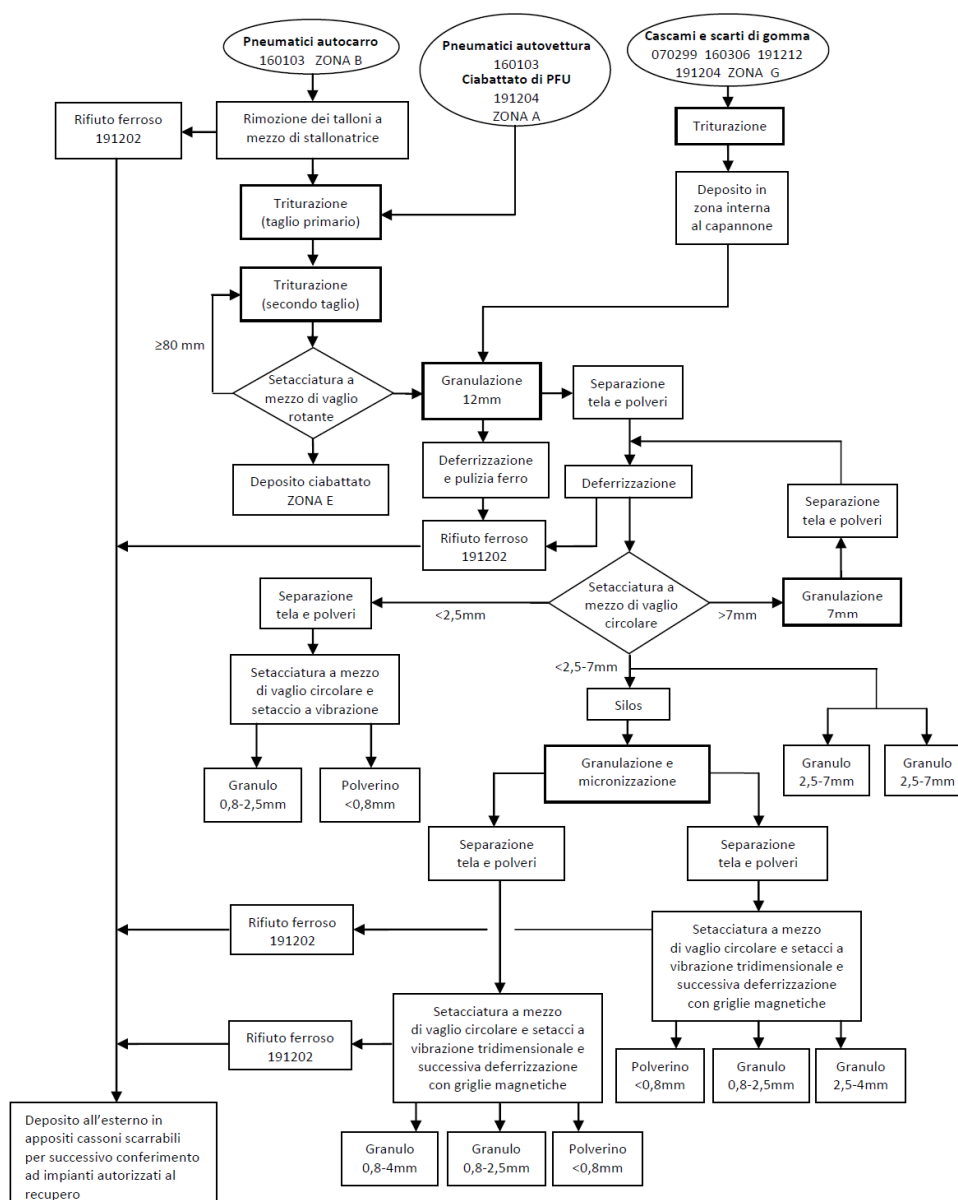
(*)- operazione di cernita e controllo visivo ed eventuale separazione di pneumatici da avviare al mercato dell'usato o ricostruibili secondo modalità di cui alle prescrizioni riportate nella Sezione 3 del presente allegato e/o operazione di rimozione dei cerchioni

Capacità massima di stoccaggio (t) suddivisa per aree:

Area	Capacità massima di stoccaggio (t)
A	120
B	183
C	292
D	83
E	335
G	20
H	92
Complessiva	1125

Sezione 2 – SINTESI DELLE LINEE DI TRATTAMENTO

Lavorazione interno capannone



Tale linea di trattamento permette di ottenere un prodotto (polverino e granulato di gomma) che cessa dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (attività R3), come meglio descritto alla Sezione 4 del presente Allegato.

La componente metallica ottenuta è gestita come rifiuto.

Impianto di sfilacciatura

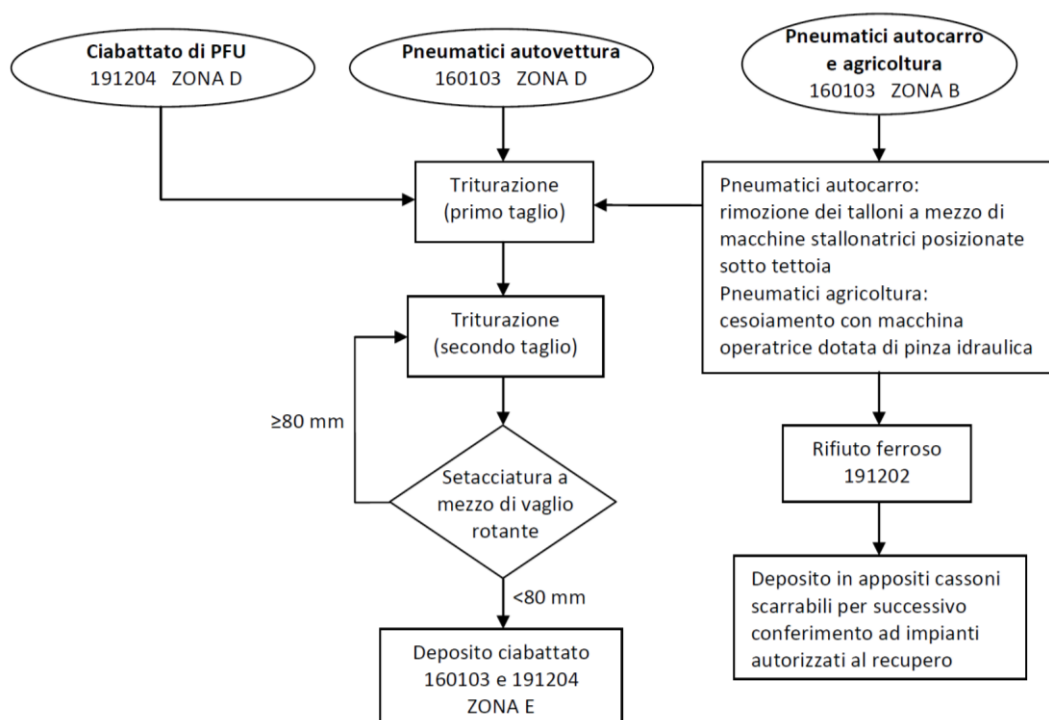
L'impianto è costituito dai seguenti elementi:

- due macchine sfilacciatrici;
- un separatore;
- un setaccio vibrante tridimensionale.

Questa parte dell'impianto è dedicata alla lavorazione delle ruote in gomma solida (muletto).

Quanto ottenuto dal processo di trattamento, ai sensi del Regolamento ministeriale, non cessa dalla qualifica di rifiuto.

Lavorazione su piazzale

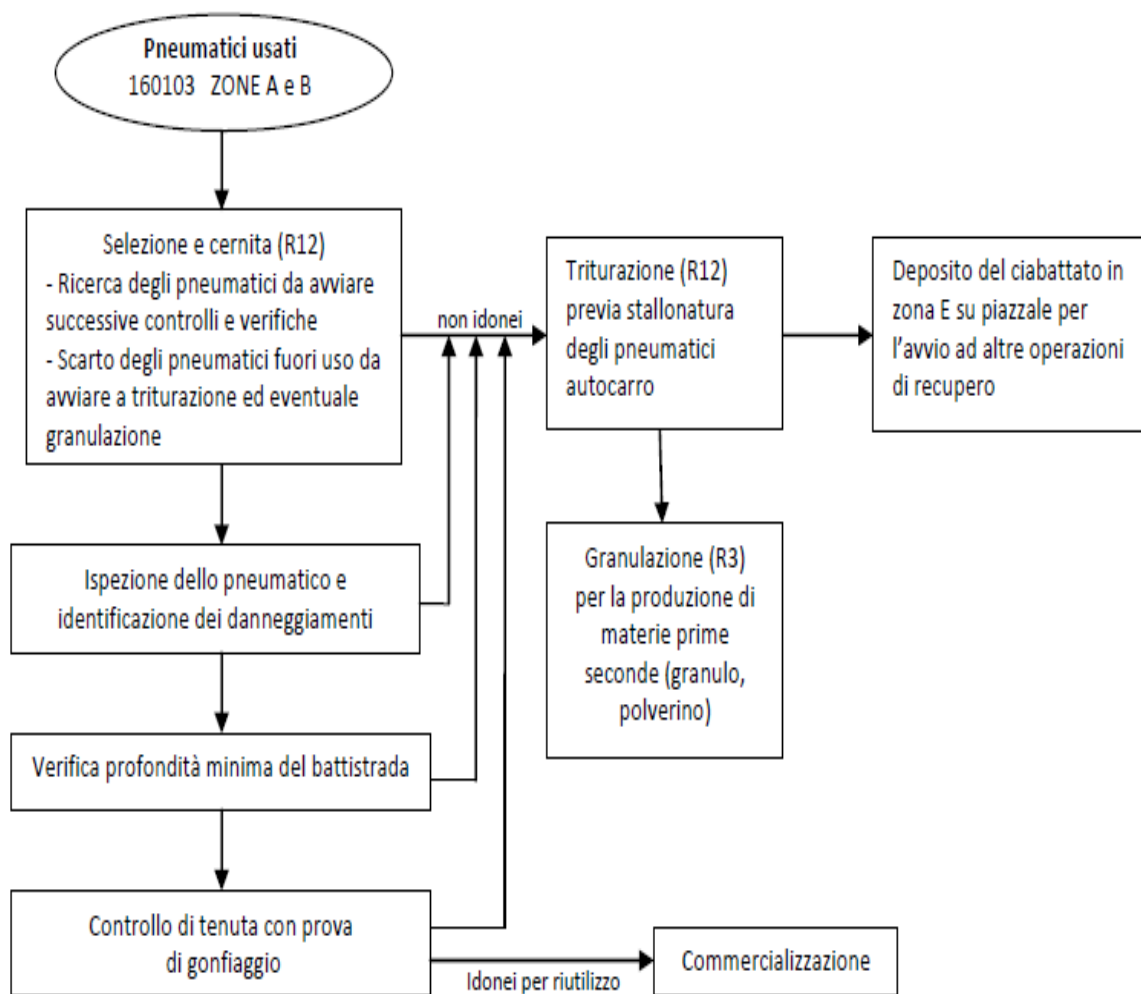


La componente metallica ottenuta è gestita come rifiuto.

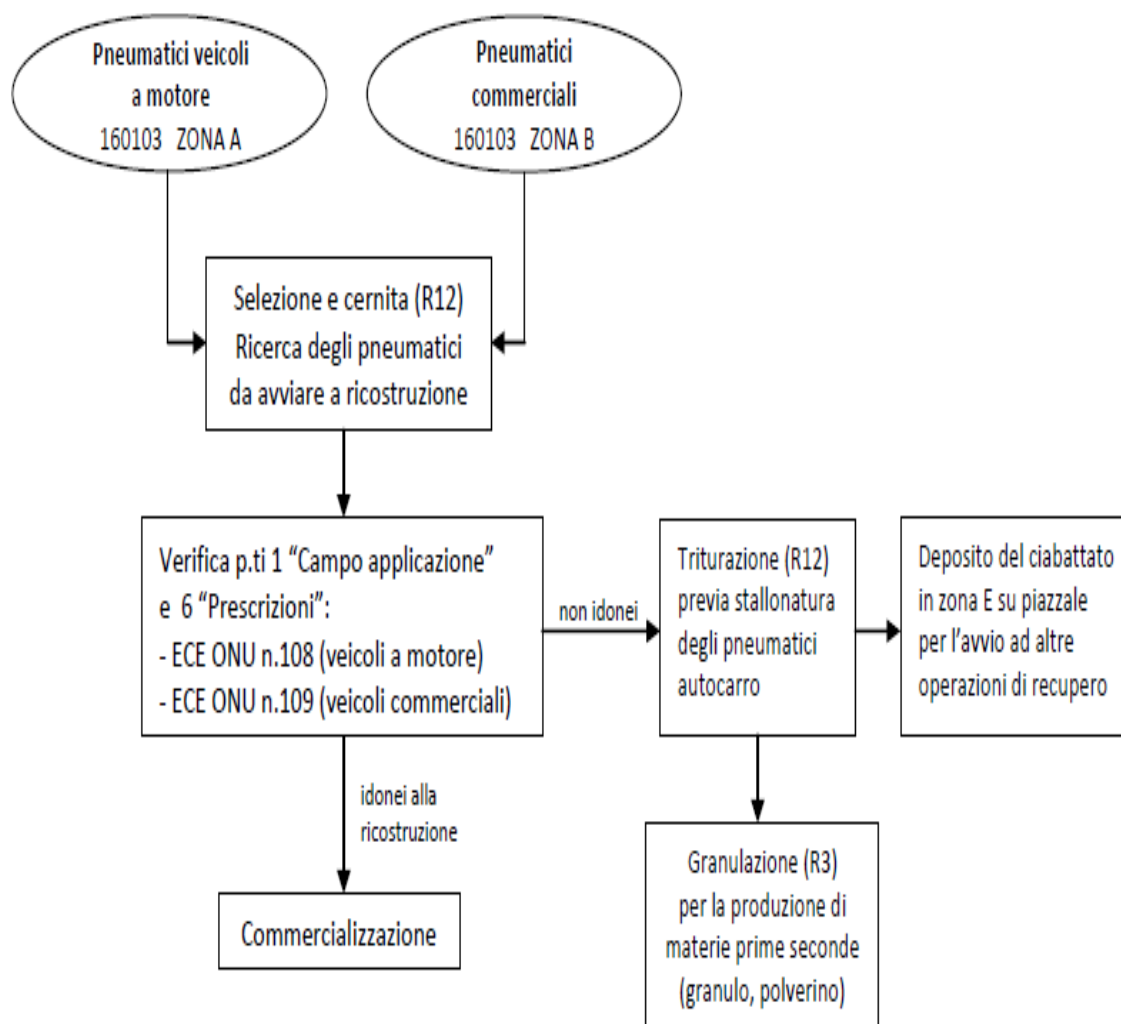
Pneumatici idonei al riutilizzo e pneumatici ricostruibili [operazioni R12 e R3]

Operazione di cernita e controllo visivo ed eventuale separazione di pneumatici da avviare al mercato dell'usato o ricostruibili secondo modalità di cui alle prescrizioni specifiche riportate nella Sezione 3 del presente Allegato.

Pneumatici riutilizzabili



Pneumatici ricostruibili



Sezione 3 - PRESCRIZIONI TECNICO – GESTIONALI

1. le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti devono essere quelle indicate nella planimetria allegata all'istanza pervenuta in data 29/3/2017 e s.m.i., e riportata alla Sezione 6 del presente provvedimento;
2. i pneumatici fuori uso dovranno essere stoccati in modo da evitare la formazione di ristagni d'acqua ed escludere pertanto lo sviluppo di insetti molesti all'interno degli stessi, anche mediante l'impiego di prodotti chimici specifici;
3. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
4. l'impianto deve essere dotato di idonea recinzione;
5. lo stoccaggio dei rifiuti, se in cumuli, non deve comunque superare l'altezza della recinzione perimetrale;
6. deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva;
7. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
8. le aree di messa in riserva devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti i codici CER ivi depositati;
9. i rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento destinati allo smaltimento devono essere stoccati separatamente da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti. Tutti i rifiuti derivanti dal trattamento devono altresì essere posti in deposito nel pieno rispetto delle condizioni impartite dall'art. 183, lettera m) del D.Lvo 152/06 e s.m.i.;
10. la frazione metallica ottenuta dal trattamento dei rifiuti autorizzati continua a rimanere classificata come rifiuto;
11. è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;
12. è fatto obbligo provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio ed al trattamento;
13. i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;
14. le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, in sostituzione di altre materie prime; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;
15. l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011 e s.m.i., in relazione alla prevenzione incendi;
16. tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;

17. Prescrizioni specifiche - pneumatici che cessano dalla qualifica di rifiuto :

a. i rifiuti costituiti da pneumatici usati sottoposti ad attività R12/R3, nell'accezione di riciclaggio di rifiuti - secondo le procedure messe in atto dalla Società e descritte nell'Appendice 2 della relazione tecnica pervenuta con l'istanza del 29/03/2017, Prot. C.M.To. n.38639 - e ritenuti idonei **perdono la qualifica di rifiuto e possono essere reimmessi sul mercato come bene per essere riutilizzati, esclusivamente nel caso in cui gli stessi rispettino i requisiti di sicurezza e gli standard qualitativi così come previsti all'art. 237 Appendice VIII Titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;**

b. i rifiuti costituiti da pneumatici usati sottoposti ad attività R12/R3 - secondo le procedure messe in atto dalla Società e descritte nell'Appendice 1 della relazione tecnica pervenuta con l'istanza del 29/03/2017, Prot. C.M.To. n.38639 - e **valutati come ricostruibili, perdono la qualifica di rifiuto - così come previsto dal D.M. 09/01/2003 - esclusivamente nel caso in cui gli stessi rispettino i requisiti previsti dai Regolamenti ECE ONU 108 e ECE ONU 109;**

18. Prescrizioni specifiche - Rifiuti di pneumatici/gomme utilizzati per produrre granulati [R3].

a. i prodotti dell'attività di recupero per cessare dalla qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dal comma 1 dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, da quanto stabilito dalla disciplina comunitaria, e dallo schema di Regolamento predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente ad oggetto "Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", di imminente pubblicazione;

b. *l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana;*

c. al fine del rispetto di quanto previsto ai precedenti punti:

- le caratteristiche dei rifiuti da sottoporre a trattamento,
- i materiali ottenuti dall'attività di recupero R3 che cessano dalla qualifica di rifiuto,
- il tipo di impiego del materiale ottenuto che cessa dalla qualifica di rifiuto,

devono rispettare le specifiche tecniche e le caratteristiche riportate negli allegati del Regolamento predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente ad oggetto "Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", di imminente pubblicazione - *riportati per comodità di lettura all'allegato 4 del presente provvedimento* - ed a cui si rimanda per la sua completa applicazione;

d. ai sensi del Regolamento ministeriale, non cessa dalla qualifica di rifiuto il polverino ed il granulato ottenuto dalla lavorazione di ruote in gomma solida o di pneumatici da bicicletta.

SEZIONE 4 – ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Allegato 1

(articolo 3, comma 1)

a) Parametri e limiti delle sostanze da ricercare nella gomma vulcanizzata granulare ai fini del presente regolamento

Parametri	Metodo analitico	Valori limite
Metalli (da verificare mediante test di cessione)	DIN 18035	DIN 18035-7:2014
DOC	DIN 18035	DIN 18035-7:2014
EOX	DIN 18035	DIN 18035-7:2014
Contenuto totale dei seguenti IPA: a) Benzo[a]pirene (BaP) b) Benzo[e]pirene (BeP) c) Benzo[a]antracene (BaA) d) Crisene (CHR) e) Benzo[b]fluorantene (BbFA) f) Benzo[j]fluorantene (BjFA) g) Benzo[k]fluorantene (BkFA) h) Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA)	Metodo previsto da Rapporti ISTISAN 16/13 dell'ISS	minore o uguale a 20 ppm

b) Caratteristiche fisico-geometriche della gomma vulcanizzata granulare (GVG)

Specifiche:

- percentuale di acciaio libero: Classe 3 UNI 11610 o inferiore;
- percentuale di tessile libero: Classe 3 UNI 11610 o inferiore;
- percentuale di impurezze: Classe 3 UNI 11610 o inferiore.

Specifiche da adottare dal terzo anno di applicazione del presente Regolamento:

- percentuale di acciaio libero: Classe 2 UNI 11610 o inferiore;
- percentuale di tessile libero: Classe 2 UNI 11610 o inferiore;
- percentuale di impurezze: Classe 2 UNI 11610 o inferiore.

L'accertamento di conformità ai limiti sopra richiamati deve avvenire per ogni lotto di produzione.

c) Verifiche sulla gomma vulcanizzata granulare (GVG).

Verifiche sulla gomma vulcanizzata granulare (GVG) mediante il prelievo di campioni di granulati con dimensione compresa tra 0,8 e 2,5 mm, secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.

Specifiche:

- frequenza campionamento: durante il primo anno di produzione della GVG, l'accertamento di conformità deve essere effettuato mediante il prelievo di 1 campione su ciascun lotto di prodotto;
- a seguire, l'accertamento deve essere effettuato:
- con frequenza almeno semestrale qualora la mediana dei valori ottenuti sia inferiore all'80° percentile del valore limite di riferimento per confermare la conformità statistica ai limiti;
- con frequenza almeno quadrimestrale o comunque ogni 3000 ton di gomma vulcanizzata prodotta qualora la mediana dei valori ottenuti sia superiore all'80° percentile del valore limite di riferimento per confermarne la conformità statistica ai limiti;
- le analisi dovranno essere eseguite da un laboratorio certificato.

d) Verifiche sui rifiuti in ingresso

Per la produzione della gomma vulcanizzata granulare (GVG) sono ammessi i seguenti rifiuti:

- a. PFU interi o frantumati anche a seguito di trattamento meccanico;
- b. sfridi di gomma vulcanizzata provenienti sia dalla produzione di pneumatici nuovi che dall'attività di ricostruzione degli pneumatici.

Non sono comunque ammessi:

- c. ruote in gomma solida o pneumatici per bicicletta;
- d. camere d'aria, i relativi protettori (flap), cingoli o le guarnizioni in gomma;
- e. PFU con evidenti segni di bruciatura;
- f. PFU che, effettuando un controllo visivo impiegando le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata, presentino evidenti segni di contaminazione oppure materiali estranei quali, a titolo esemplificativo, materiali inerti, cerchio metallico o con catene da neve montate. I predetti PFU sono ammessi previa adozione di tecniche adeguate per l'eliminazione delle contaminazioni o degli materiali inerti;
- g. PFU derivanti da stock storici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 aprile 2011, n. 82 e PFU abbandonati o sotterrati;
- h. mescole e sfridi di gomma non vulcanizzata o parzialmente vulcanizzata.
- i. scarti di produzione di articoli tecnici in gomma.

Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il rispetto dei seguenti obblighi minimi:

- accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità;
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;

- procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità.

Fatti salvi gli obblighi minimi sopra elencati, si riporta una lista di misure specifiche minime da implementare:

- 1) lo scarico dei PFU deve avvenire sotto il controllo di personale qualificato il quale:
 - a. provvede alla selezione dei PFU che devono corrispondere ai criteri di cui alle precedenti lettere a), b), c);
 - b. rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo ai PFU, ossia qualsiasi rifiuto corrispondente a quanto elencato alle precedenti lettere d), e) f) g) h) i) j).
- 2) i rifiuti di cui al punto 1.b) del presente allegato sono identificati e avviati ad operazioni di recupero diverse da quelle finalizzate alla produzione di GVG.
- 3) i PFU conformi, quando sono depositati nell'area di messa in riserva, questa deve essere dedicata unicamente ed inequivocabilmente ai PFU.
- 4) l'area di cui al punto 3 del presente allegato non deve permettere la miscelazione anche accidentale dei PFU conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine può risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, new jersey in calcestruzzo, vasche di raccolta o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei PFU conformi con altri tipi di rifiuti.
- 5) le successive fasi di movimentazione dei PFU avviati alla produzione di GVG avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei.
- 6) il personale addetto alla selezione, segregazione e movimentazione dei PFU è qualificato alle operazioni di cui ai punti precedenti (da 1 a 5) e riceve un addestramento idoneo con cadenza almeno annuale.
- 7) gli impianti devono essere dotati di un sistema di lavaggio dei rifiuti idoneo a rimuovere ogni impurità dalla superficie degli pneumatici.

Allegato 2

(articolo 3, comma 2)

Scopi specifici per cui è utilizzabile la gomma vulcanizzata granulare

La gomma vulcanizzata granulare è una miscela utilizzabile in processi di trasformazione manifatturiera o tal quale per i seguenti scopi specifici:

1. produzione di articoli e/o componenti di articoli in gomma, conglomerati gommosi, mescole di gomma e gomma-plastica;
2. strati inferiori di superfici ludico sportive;
3. materiale da intaso di superfici sportive;
4. materiali compositi bituminosi quali bitumi modificati, membrane bituminose, additivi per asfalti a base gomma, mastici sigillanti;
5. asfalti o conglomerati cementizi alleggeriti;
6. materia prima per l'industria chimica, della gomma e della plastica;
7. agenti schiumogeni per acciaieria.

Non è consentito l'utilizzo della gomma vulcanizzata granulare (GVG) in componenti dei seguenti articoli:

- a. attrezzature sportive, come le impugnature delle biciclette, delle mazze da golf, delle racchette;
- b. tappetini di automobili;
- c. utensili per la casa, girelli;
- d. attrezzi per uso domestico, abbigliamento, calzature (ad esclusione delle suole), guanti e abbigliamento sportivo;
- e. cinturini di orologi, bracciali, maschere, fasce per capelli;
- f. giocattoli e articoli per puericoltura;
- g. materiali per l'industria farmaceutica;
- h. materiali a contatto con gli alimenti;

Non è consentito l'utilizzo della gomma vulcanizzata granulare (GVG) per le attività di recupero ambientale e, in forma sciolta, per le applicazioni che prevedano il contatto diretto con il suolo adibito a coltivazioni agricole.

Allegato 3

(articolo 4)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 4 DEL
DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE, N. [•] DEL [•][•] [2013] PUBBLICATO IN [•]
(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero	_____
Anno	_____ (aaaa)

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del decreto [•]			
Denominazione sociale		CF/P.IVA	
Iscrizione al registro imprese			
Indirizzo		Numero civico	
CAP	Comune	Provincia	
Impianto di produzione			
Indirizzo		Numero civico	
CAP	Comune	Provincia	
Riferimenti catastali			
impianto di raccolta di provenienza			
(come da documento di trasporto n° ...)			
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio	

Il produttore sopra indicato dichiara che

- il lotto di gomma vulcanizzata granulare (GVG) è rappresentato dalla seguente quantità in massa: _____ (NOTA: indicare le tonnellate in cifre e lettere)
- il predetto lotto di gomma vulcanizzata granulare è conforme all'articolo 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, n. [•] del [•][•] [2017] pubblicato in [•];
- il predetto lotto di gomma vulcanizzata granulare ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella 1 .

Tabella 1

CARATTERISTICHE DELLA GOMMA VULCANIZZATA GRANULARE	
Requisito	Categoria / valore
Classificazione granulometrica	
% di acciaio libero	
% di tessile libero	
% di altre impurezze	

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

A supporto dei dati riportati nella presente
dichiarazione si allegano*:

_____ li, _____

(NOTA: indicare luogo e data)

(NOTA: Firma e timbro del produttore)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 445/2000)

* Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati i relativi rapporti di analisi.

SEZIONE 5 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

EMISSIONI IN ATMOSFERA <u>DI TIPO CONVOGLIATO</u>
--

IMPIANTI ED ATTIVITÀ AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO (24 h/giorno)

- UNITÀ DI GRANULAZIONE PRINCIPALE GOMMA CAMINO "E1";
- OPERAZIONI DI TRITURAZIONE, GRANULAZIONE, VAGLIATURA RESIDUI IN GOMMA CAMINO "E2".

QUADRO EMISSIONI

Sigla emis- sione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
E1	Unità di granulazione principale	AMB.	28000	Polveri totali	10	0,280	T	Ciclone con lavaggio fumi combinato (wet filter)	16	
E2	Triturazione, granulazione, vagliatura, residui in gomma - cda	AMB.	25000	Polveri totali	10	0,250	I + T	Ciclone Filtro a maniche - CDA	16	

⁽¹⁾N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.

PRESCRIZIONI

LIMITI DI EMISSIONE

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
2. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
3. Qualora si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i., informa la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni.
5. I sistemi di contenimento e di abbattimento delle emissioni, nonché gli impianti e macchinari aventi influenza sul prodotto aziendale, devono essere mantenuti in continua efficienza; a tal fine devono essere effettuate manutenzioni periodiche a cura del Gestore.
6. Gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.

PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI

Filtro a secco (camino "E2")

7. Il filtro a secco è dotato di pressostato differenziale utile al rilevamento dell'intasamento e della rottura degli elementi filtranti.
8. L'intasamento degli elementi filtranti deve essere segnalato con allarmi visivi e/o acustici. La rottura delle matrici filtranti deve essere associata ad un allarme acustico.
9. Il Gestore deve verificare la pulizia dei cicloni e l'integrità delle matrici filtranti del filtro a maniche mediante ispezioni visive da eseguirsi con idonea frequenza e comunque ogni volta che il pressostato differenziale segnali avarie nell'impianto e provvedere, se necessario, alla sostituzione delle matrici filtranti. L'esito di tali ispezioni, nonché la data e la descrizione di tutte le operazioni di manutenzione degli abbattitori (pulizia, sostituzione elementi filtranti, ecc.) e dei corrispondenti strumenti di controllo (pressostato differenziale) devono essere

annotati su apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

10. La data di avviamento degli impianti modificati (secondo granulatore, camino "E2") deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Torino, al Comune ed all'A.R.P.A. con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dall'art. 269, comma 6, del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi.
11. Per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D. Lgs. n°152/2006 (autocontrolli iniziali), il Gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi entro i primi trenta giorni di marcia controllata dell'impianto a regime nelle più gravose condizioni di esercizio per la determinazione di tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni.
12. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi provenienti dai punti d'emissione rappresentati nel Quadro Emissioni deve essere eseguito con la frequenza indicata nell'apposita colonna "Frequenza autocontrolli", a far data dall'esecuzione dell'ultimo autocontrollo (autocontrolli periodici), verificando tutti i parametri ivi riportati nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
13. È consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine previsto per l'esecuzione degli autocontrolli periodici, salvo espresso diniego di questa Amministrazione, previa comunicazione alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento A.R.P.A. di Torino, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione degli autocontrolli periodici è il 31 dicembre dell'anno solare in cui cade la periodicità.
14. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio ed al Comune, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli iniziali delle emissioni, nonché la data degli autocontrolli periodici.
15. Entro 60 giorni dalla data di effettuazione, il Gestore deve trasmettere alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco competente per territorio i risultati analitici degli autocontrolli iniziali (ex art. 269, comma 6, del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i.) e degli autocontrolli periodici. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, l'Impresa deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla Città Metropolitana di Torino con D.G.P. n°54-48399 del 29/12/2009, scaricabile dal sito <http://www.cittametropolitana.Torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni/autocontrolli-emissioni>.
16. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I

metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
Polveri totali	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
Velocità e portata	UNI 16911-1:2013	ISO 10780:1994

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

17. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi; devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. La sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
18. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

PRESCRIZIONI GENERALI

19. Copia della documentazione tecnica presentata a corredo della presente istanza di rinnovo deve essere conservata in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.

EMISSIONI IN ATMOSFERA DI TIPO DIFFUSO

ATTIVITÀ CHE GENERANO EMISSIONI DIFFUSE CONTEMPLATE NEL PRESENTE ALLEGATO

- MOVIMENTAZIONE E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- TRITURAZIONE E VAGLIATURA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO MATERIE PRIME SECONDARIE
- CARICO E SCARICO DEGLI AUTOMEZZI
- TRANSITO DEGLI AUTOMEZZI

PRESCRIZIONI

20. L'impresa deve esercire le attività e gli impianti dello stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta

del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse.

21. I cumuli di PFU e di rifiuti di gomma ("ciabattato" e cascami e scarti) in ingresso all'impianto, trattati o da trattare, devono essere correttamente dimensionati e posti in zone al riparo dal vento.
22. Al fine di limitare la generazione di polveri, i PFU e di rifiuti di gomma in ingresso all'impianto da trattare ("ciabattato" e cascami e scarti) dovranno essere adeguatamente umidificati subito prima dell'ingresso nella bocca di carico del trituratore.
23. L'area deputata al deposito del ciabattato dovrà essere adeguatamente confinata da pareti di contenimento e dovrà essere prevista la copertura dei cumuli in caso di condizioni atmosferiche che possano favorire la generazione di polverosità dai cumuli. I container metallici utilizzati per la spedizione del ciabattato verso terzi devono essere dotati di idonea copertura.
24. In caso di vento forte si dovranno sospendere temporaneamente le attività condotte in area esterna più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (triturazione, vagliatura e movimentazione del ciabattato e di rifiuti polverulenti) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti.
25. I piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente spazzati e, se necessario, irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri. In caso di impiego di sistemi di bagnatura mobili (autobotte o sistema analogo), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento.
26. Durante il carico e lo scarico dei materiali nei e dai camion mediante mezzi d'opera e durante il caricamento sui nastri trasportatori, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale.
27. Deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica. Per i camion in ingresso ed in uscita dallo stabilimento è raccomandato l'impiego di teloni di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto.
28. Tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (macchina spazzatrice, sistemi di irrigazione mobili delle strade e dei cumuli, sistemi di nebulizzazione a servizio dei macchinari, etc.) devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi

manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.

29. Qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il Gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

SEZIONE 6 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELLE ACQUE DI PROCESSO

A1 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte quarta, recante *norme in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*, Titolo I – Gestione dei rifiuti;
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte terza recante *norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*;
- Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 e successive modificazioni;
- Statuto della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

A2 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEI REFLUI SCARICATI

L'azienda svolge una attività di recupero di pneumatici.

Gli scarichi di acque reflue industriali sono originati dal raffreddamento mediante spruzzatori dell'impianto di triturazione e dall'abbattimento fumi ad umido e vengono scaricati in pubblica fognatura, previo passaggio in una vasca di decantazione, in un unico punto congiuntamente con le acque reflue domestiche. Il pozzetto prelievo campione è situato a valle della decantazione.

A3 – PRESCRIZIONI

La Ditta **CUMIANA GOMME GROUP S.r.l.**, nella persona del proprio Legale Rappresentante nel seguito denominato Gestore dell'impianto (GI), ai sensi degli articoli 107, 108 e 124 del D.Lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 è autorizzata a scaricare in **rete fognaria** le acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in **Via Sicilia n. 10 – Settimo T.se (TO)**, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - Limiti qualitativi degli scarichi

È obbligo del GI, rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 3 – scarico in rete fognaria - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati (vds. Suballegato A1).

Il rispetto dei limiti dovrà essere misurato sullo scarico delle acque reflue industriali prima di qualsiasi commistione con i reflui di origine domestica.

Art. 2 - Condizioni diverse dal normale esercizio

Qualora il GI abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettano i limiti previsti dall'Art. 1 del presente Atto, come nei periodi di avviamento ed arresto dello stabilimento, o in caso interventi programmati di manutenzione straordinaria degli impianti di trattamento acque reflue, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato (GSII), una deroga a detti limiti.

Il GSII, in accordo a quanto previsto dal Regolamento, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni tecniche potrà acconsentire alla deroga temporanea (limitatamente ai casi consentiti dal decreto Legislativo 152/2006 e s.m.) indicando altresì le diverse condizioni economiche per quanto attiene il corrispettivo relativo al Servizio di depurazione.

In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al GSII, per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

Art. 3 - Mantenimento del pozzetto di ispezione

È obbligo del GI mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità, per l'intera durata della presente autorizzazione, un punto di prelievo di campioni di controllo della qualità sullo scarico, in conformità al modello di cui al Suballegato A2 del presente allegato. Potranno essere adottate soluzioni tecniche diverse purché consentano l'esercizio dell'attività di controllo. Tale punto di ispezione dovrà risultare l'ultimo accessibile prima della confluenza dello scarico in rete fognaria. Tale punto di ispezione risulta l'ultimo accessibile prima della confluenza dello scarico delle acque reflue industriali con i reflui di origine domestica

Art. 4 - Portata massima giornaliera

La portata massima di acque reflue industriali che l'insediamento è autorizzato a scaricare in pubblica fognatura è di 1,40 m³/giorno.

Art. 5 - Autocontrollo degli scarichi

Al fine di verificare l'allineamento ai limiti di legge, il GI, dovrà effettuare con frequenza **triennale**, il campionamento e l'analisi, eseguita da tecnico abilitato, delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura in riferimento al parametro **Azoto totale** oltre ai parametri n.: **6, 14, 16, 20, 21, 24, 29, 32, 33, 34, 37, 38, 40 e 42** della tabella 3 – scarico in rete fognaria – dell'allegato n. 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e successive modificazioni (Suballegato A1 al presente allegato). Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto con le modalità previste al punto 1.2.2. dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni.

Il primo autocontrollo dovrà essere effettuato, **entro sei mesi** dal ricevimento della presente autorizzazione.

La data degli autocontrolli dovrà essere comunicata al GSII **con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi** in modo da poter eventualmente effettuare un campionamento congiunto. I risultati delle analisi dovranno essere inviati al GSII non appena disponibili.

Art. 6 Monitoraggio sostanze pericolose

Qualora l'insediamento, a seguito di modifiche avvenute nelle lavorazioni o attivazione di nuovi scarichi, produca, trasformi, utilizzi, oppure risultino presenti nei reflui scaricati, le sostanze pericolose comprese nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o nelle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 della parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il GI ha l'obbligo di presentare, con cadenza quinquennale, una dichiarazione riportando i dati relativi al monitoraggio di tali sostanze mediante il modello in suballegato A3.

Art. 7 Attività di controllo

Il GSII è Autorità di controllo per gli scarichi recapitati in rete fognaria.

Il GI si impegna ad osservare le norme regolamentari in materia di controlli previsti dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, in particolare:

- a) assicura la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
- b) si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
- c) si impegna a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione dello scarico di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopracitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- d) si impegna a consentire al GSII, il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, come il controllo dei relativi misuratori totalizzatori.

Art. 8 - Inosservanza delle prescrizioni. Sanzioni

In caso di accertata inosservanza delle prescrizioni in materia di scarichi idrici in rete fognaria, verranno applicate le norme sanzionatorie di cui al Titolo V della parte terza del Decreto Legislativo 152/06.

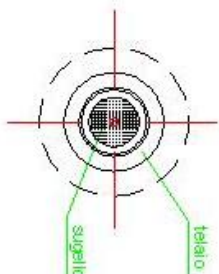
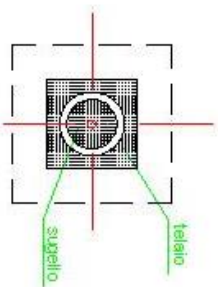
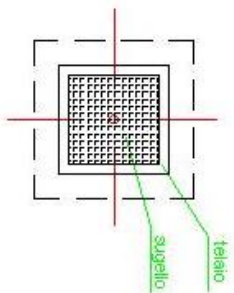
SUBALLEGATO A1

Tabella 3 Allegato n. 5 Parte Terza del Decreto Legislativo 03/04/06 n. 152
Scarico in rete fognaria

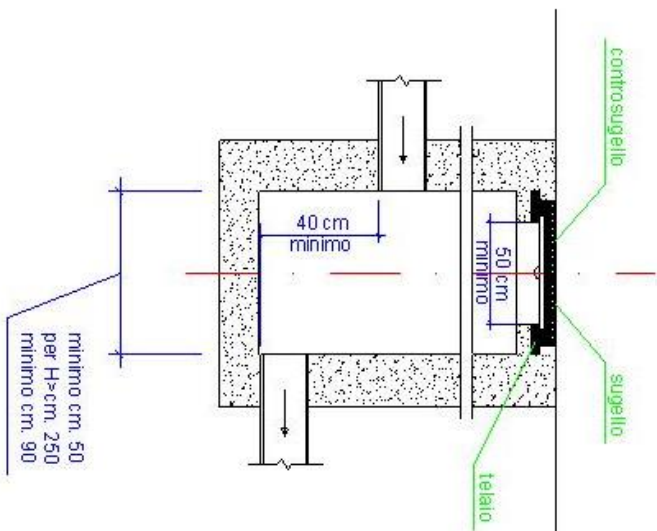
n.	Parametro	u.m.	conc.	n.	Parametro	u.m.	conc.
1	pH	--	5,5-9,5	27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/l	≤2
2	Temperatura	°C	(1)	28	Solfiti (come SO ₃)	mg/l	≤2
3	Colore	--	non percettibile con diluizione 1:40	29	Solfati come (SO ₄)	mg/l	≤1000
4	Odore	--	non deve essere causa di molestie	30	Cloruri	mg/l	≤1200
5	Materiali grossolani	--	Assenti	31	Fluoruri	mg/l	≤12
6	Solidi sospesi totali	mg/l	≤200	32	Fosforo totale (come P)	mg/l	≤10
7	BOD ₅ (come O ₂)	mg/l	≤250	33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	≤30
8	COD (come O ₂)	mg/l	≤500	34	Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤0,6
9	Alluminio	mg/l	≤2,0	35	Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤30
10	Arsenico	mg/l	≤0,5	36	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	≤40
12	Boro	mg/l	≤4	37	Idrocarburi totali	mg/l	≤10
13	Cadmio	mg/l	≤0,02	38	Fenoli	mg/l	≤1
14	Cromo totale	mg/l	≤4	39	Aldeidi	mg/l	≤2
15	Cromo VI	mg/l	≤0,20	40	Solventi organici aromatici	mg/l	≤0,4
16	Ferro	mg/l	≤4	41	Solventi organici azotati	mg/l	≤0,2
17	Manganese	mg/l	≤4	42	Tensioattivi totali	mg/l	≤4
18	Mercurio	mg/l	≤0,005	43	Pesticidi fosforati	mg/l	≤0,10
19	Nichel	mg/l	≤4	44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	≤0,05
20	Piombo	mg/l	≤0,3		tra cui:		
21	Rame	mg/l	≤0,4	45	-aldrin	mg/l	≤0,01
22	Selenio	mg/l	≤0,03	46	-dieldrin	mg/l	≤0,01
24	Zinco	mg/l	≤1,0	47	-endrin	mg/l	≤0,002
25	Cianuri totali (come CN)	mg/l	≤1,0	48	-isodrin	mg/l	≤0,002
26	Cloro attivo libero	mg/l	≤0,3	49	Solventi clorurati	mg/l	≤2
				50	Saggio di tossicità acuta (2)	mg/l	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

- (1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e valle del punto d'immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
- (2) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

Suballegato A2



PIANTE POZZETTO TIPO



SEZIONE POZZETTO TIPO

**TIPO DI POZZETTO PER PRELIEVO
CAMPIONI AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO
03/04/2006 n. 152**

Il pozzetto a pianta quadrata o circolare dovrà essere perfettamente impermeabile ed avere le seguenti caratteristiche:

- l'ubicazione del pozzetto di prelievo deve essere sullo scarico a valle dell'ultima immissione;
- il chiusura di accesso deve avere un diametro di cm 50 se circolare e dimensioni 50x50 se quadrato e deve essere dotato di doppio sugello;
- il dislivello tra il fondo della tubazione affluente e il fondo della tubazione effluente non deve essere inferiore a cm 40;
- le dimensioni interne non devono essere inferiori a cm 50 di diametro se circolari o a cm 50x50 se quadrato;
- per profondità superiori a m. 2,5 (misurate dal fondo del pozzetto al piano di accesso) si dovrà realizzare un pozzetto accessibile con diametro minimo di cm 90.

AVVERTENZE: IL POZZETTO DEVE ESSERE TENUTO A CURA DELLA DITTA E SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA STESSA, SEMPRE AGIBILE E SGOMBERO DI SEDIMENTI.

SEZIONE 7 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

- 1) in caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione, assolto il bollo virtuale e mediante PEC almeno entro VENTI giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione scrivente, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
- 2) in caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate, dovrà essere presentata domanda con bollo assolto in forma virtuale, da inoltrarsi mediante PEC. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
- 3) l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante PEC, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata. Entro tale termine, dovrà già aver provveduto allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento. Nei successivi 30 giorni dovrà eseguire opportune indagini, secondo i criteri tecnici di cui al Titolo V, Parte IV al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto ovvero fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse la necessità di effettuare tali indagini. L'istante dovrà provvedere a tali adempimenti anche in caso di revoca dell'autorizzazione, secondo le tempistiche definite dall'Amministrazione scrivente in apposito atto;
- 5) l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

SEZIONE 8 - LAY-OUT DELL'IMPIANTO

